

Ambito, tempi, reclami: cambia il rito di famiglia

Correzioni alla riforma

Da domani in vigore le novità contenute nel decreto legislativo 164

Per ragioni di urgenza il giudice può ridurre fino alla metà i termini

Pagina a cura di
Giorgio Vaccaro

Cambia da domani, martedì 26 novembre, il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, introdotto dalla riforma Cartabia della giustizia civile (decreto legislativo 149/2022). Entra infatti in vigore il decreto legislativo 164/2024, che corregge la riforma in più punti.

Sul fronte del rito di famiglia, per la verità, il Parlamento aveva chiesto modifiche più ampie di quelle arrivate al traguardo: su tutte, l'introduzione di un'udienza per tentare la conciliazione delle parti, esclusa dal Governo per non allungare i tempi.

Il decreto correttivo interviene invece sull'articolo 473-bis del Codice di procedura civile. Tra i procedimenti a cui si applica il rito per persone, minorenni e famiglie si aggiungono le «domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari», mentre si escludono «i procedimenti di scioglimento della comunione legale», che verranno trattati al pari dei giudizi di scioglimento della comunione ordinaria e di quella ereditaria.

Nello stesso articolo vengono inserite regole ad hoc per il caso di «Mutamento del rito» (dicitura aggiunta anche nella rubrica dopo «Ambito di applicazione»), per evitare le mere pronunce di inammissibilità della domanda. Si prevede che il giudice, se rileva che uno dei procedimenti per cui si dovrebbe applicare il rito di famiglia è stato promosso in forme diverse, deve pronunciare non oltre la prima udienza un provvedimento di mutamento del rito, con termine perentorio per l'integrazione degli atti. In modo analogo, il giudice, se rileva che una causa promossa con il rito di famiglia riguarda invece un procedimento diverso, deve pronunciare, sempre entro la prima udienza, un provvedimento con cui: se la causa è di comunque di sua competenza, dispone l'ulteriore corso del processo; altrimenti, dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa.

Quanto ai tempi, con una modifica all'articolo 473-bis.14, si prevede che, «se sussistono ragioni di urgenza», il giudice possa abbreviare fino alla metà i termini della fase introduttiva del processo e per il deposito delle memorie integrative delle parti.

Quando il giudice adotti «provvedimenti indifferibili» in base all'articolo 473-bis.15, si prevede che debba essere il medesimo giudice che ha emesso il provvedimento (e non il collegio) a provvedere in udienza alla sua conferma, modifica o revoca con ordinanza. Quest'ultima diventa reclamabile, ma solo insieme a quella con cui all'esito della prima udienza di comparizione delle parti vengono adottati i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall'articolo 473-bis.22. Una limitazione dovuta, si

legge nella relazione, al fatto che «l'udienza è destinata a tenersi a non lunga distanza di tempo dall'adozione dell'ordinanza di conferma, modifica o revoca» dei provvedimenti indifferibili. Si punta quindi a un «risparmio dei mezzi processuali, senza che ciò comporti un reale pregiudizio al diritto di difesa». Ma, nella pratica operativa dei Tribunali, la «non lunga distanza di tempo» è un metro di misura che pare ottimistico e che, alla luce della materia, desta più di una preoccupazione.

Si modifica poi l'articolo 473-bis.19, precisando che anche la decadenza del convenuto dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali opera solo per le domande che riguardano diritti disponibili (non per i diritti indisponibili, come le questioni economiche relative ai figli minori).

Si interviene poi sull'appello, precisando (articolo 473-bis.34) che anche i provvedimenti temporanei emessi dalla corte d'appello sono reclamabili. Il reclamo si propone alla stessa corte d'appello, che decide in diversa composizione. Se però il numero dei magistrati non consente di formare un altro collegio specializzato, gli atti devono essere trasmessi alla corte più vicina.

Infine, il decreto correttivo introduce il nuovo articolo 473-bis.72, che (ricalcando l'articolo 5 della legge 154/2001, che viene abrogato) precisa che le norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari si applicano anche se la condotta pregiudizievole è tenuta da, o nei confronti di, un componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente.